

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA,**

in persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccì ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2012 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa da

FIDEIUSSORE

opponente

contro

BANCA

opposta

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31 maggio 2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fideiussore ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. omissis/2012 emessa dal Tribunale di Parma nei propri confronti quale fideiussore della società per l'importo di euro 63.825,00 oltre ad accessori deducendo la nullità dei contratti bancari stipulati dalla garantita con l'ingiungente per mancata sottoscrizione della proposta da parte dell'istituto bancario.

In subordine l'opponente contestava la debenza dell'importo di euro 1799,00 relativa al c/c n. omissis in quanto relativa ad addebito non previsto contrattualmente.

Con riguardo al PRIMO MOTIVO di opposizione, esso riguarda una ipotesi di dedotta nullità per violazione dell'art. 117 commi primo e terzo D.Lgs. 385/1993, per difetto di forma di alcuni contratti bancari, in virtù della mancata sottoscrizione del funzionario di Banca.

Sul punto la giurisprudenza della Cassazione non è univoca.

Cass. civ. n. 17740 del 2015 ha ritenuto valido il contratto prodotto in causa ma non sottoscritto da un funzionario dell'Istituto di Credito (*"la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell'accordo contrattuale"*), Cass. civ. n. 8395 del 2016; Cass. 5919/2016 e Cass. 7068/2016, di senso contrario, hanno invece affermato l'invalidità del contratto quadro non sottoscritto dal bancario (*"nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato"*).

Si ritiene di condividere il primo orientamento, in conformità a recente precedente della seconda sezione del Tribunale di Parma (Trib. Parma ord. 27 giugno 2016), per le ragioni evidenziate in tale ultimo provvedimento, fondate sul fatto che il nuovo orientamento non chiarisce alcuni profili cardine della materia, e precisamente:

1) perché il meccanismo di protezione (riconosciuto nel caso di specie) dovrebbe sovvertire la regola già considerata utile in tutti i casi di forma scritta richiesta *ad substantiam* della produzione in giudizio del documento da parte del contraente che non l'ha sottoscritto;

- 2) come si concili l'affermazione che la forma scritta sarebbe necessaria "per manifestare per iscritto la volontà negoziale" con la figura della nullità di protezione e dunque per quale ragione dovrebbe considerarsi precluso alla Banca il potere di eccezione;
- 3) come si configurino i poteri di firma del funzionario di Banca;
- 4) come si concili l'affermazione di una nullità di protezione con la possibilità (pure in astratto) che il cliente possa invocare la responsabilità contrattuale della Banca (ipotesi più conveniente dal punto di vista economico);
- 5) come si concili dal punto di vista sistematico la figura prescelta della nullità di protezione e la scelta di una tecnica di disciplina (quello della nullità dell'intero contratto quadro) diversa da quello ordinariamente riconducibile alla figura prescelta (l'integrazione del contratto mediante norma dispositiva);

Alla luce di tali considerazioni si ritiene preferibile l'orientamento tradizionale che considera equipollente la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale, così come peraltro opinato da recente e convincente giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Padova sentenza 29/05/2016, per la quale: "In materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio ovvero l'adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto, realizzino un valido equivalente della sottoscrizione mancante. Sul punto non può condividersi in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass. Sez. I n.5919/2016, la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, sicché se ne deve concludere che all'interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso o nell'altro. Peraltro il principio affermato nella citata sentenza non può estendersi a fattispecie differenti da quella strettamente all'esame della Suprema Corte, relativa alla validità di contratti di intermediazione finanziaria e non a contratti di conto corrente").

Il primo motivo di opposizione deve pertanto essere respinto.

E' invece fondato il SECONDO MOTIVO di opposizione in quanto, come non contestato dall'ingiungente, l'importo di euro. 1799,00 relativo al c/c n. omissis non risulta dovuto in quanto relativo ad addebito non previsto contrattualmente.

Deve pertanto procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo e alla detrazione di tale importo dal complessivo dovuto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo,

Revoca il decreto ingiuntivo n. omissis/2012 emesso dal Tribunale di Parma;

Condanna il fideiussore a pagare alla banca la somma di euro 62.026,00 per sorte capitale, oltre ad interessi come da ingiunzione di pagamento;

Condanna il fideiussore al pagamento delle spese processuali che liquida in euro. 5534,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA

PARMA, 30 settembre 2016

Il giudice
(Giacomo Ciccì)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*